



Roma, 17 Giugno 2022

Dalla Segreteria Nazionale

♦ **BONUS 200 EURO: FACCIAMO CHIAREZZA**



Come noto il bonus spetta ad ogni singolo lavoratore per una sola volta (nel caso in cui sia titolare di più rapporti di lavoro), il diritto per i dipendenti è automatico e deve arrivare con la busta paga di luglio, ma il lavoratore non deve essere titolare di pensione o RdC (ossia, gli altri trattamenti previsti dai commi 1 e 18 dell'articolo 32 del decreto 50/2022). L'articolo 31 del decreto

specifica dunque che l'indennità di 200 euro: "è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18. Questa specifica sta ingenerando agitazione e confusione tra i colleghi - anche grazie alle iniziative dei soliti noti esclusi dalle dinamiche che riguardano i poliziotti - circa la necessità e modalità di presentazione dell'autocertificazione da parte degli appartenenti alle forze di Polizia. Ebbene, ancora una volta invitiamo tutti alla calma, abbiamo infatti appreso che all'orizzonte non è richiesta alcuna dichiarazione per i dipendenti pubblici. A questi, infatti, non servirà compilare alcuna auto-dichiarazione sul diritto di ricevere il bonus, come invece previsto per gli altri lavoratori dipendenti. Lo prevede un articolo della bozza del dl Semplificazioni fiscali atteso mercoledì in Consiglio dei Ministri. In particolare la bozza prevede che per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale sono gestiti dal sistema informatico del ministero dell'Economia e delle finanze (quindi ad esempio i dipendenti dei ministeri), saranno il Mef e l'Inps «nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali» a individuare insieme la platea degli aventi diritto. Nel frattempo, il Siap aveva già provveduto a interloquire con i vertici ministeriali al fine di evidenziare l'esigenza di fornire al personale indicazioni, circa eventuale necessità e modalità di presentazione dell'autocertificazione, senza alimentare allarmismi e infondata preoccupazione. Qualsiasi notizia, fondata, come sempre sarà

veicolata attraverso i canali ufficiali.

◆ **Copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi e tutela legale, per il personale dirigente della Polizia di Stato**



Area Negoziale Dirigenti

Lo scorso primo giugno è stata emanata la circolare sul rinnovo dell'assicurazione per la copertura dei rischi concernenti la responsabilità civile verso terzi e la tutela legale, per il personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli con qualifiche non dirigenziali. La circostanza ha suscitato stupore e malumore nel personale dirigente, poiché si è sentito ulteriormente discriminato. Infatti, paradossalmente il preposto alla sicurezza

sui luoghi di lavoro, appartenente di solito a qualifiche non dirigenziali, ha una copertura assicurativa, mentre, al "datore di lavoro", nella stragrande maggioranza di qualifica dirigenziale, l'Amministrazione non fornisce alcuna copertura. Essendo stata, tale assicurazione, stipulata sulla base dell'art. 39 del DPR 18 giugno 2002 n° 164, concernente il recepimento dell'accordo sindacale per le forze di Polizia ad ordinamento civile, al fine di assecondare le giuste aspettative del personale dirigente, è necessario prevedere un ulteriore incremento dei fondi disponibili per l'area negoziale, affinché possa essere stipulata anche per questi ultimi, un'assicurazione per la "Responsabilità Civile", sollecitando, altresì, sia la ripresa del confronto alla Funzione Pubblica, sia la verifica della disponibilità di fondi del Dipartimento da utilizzare nelle more della conclusione del contratto della Dirigenza di Polizia.

PREVIDENZA L'art. 54 del DPR 1092/93 migliorato anche grazie all'azione del SIAP

I ricorsi già depositati dal SIAP hanno contribuito a migliorare l'art. 54 DPR 1092/73 incrementando la pensione dei poliziotti. Grazie alla positiva evoluzione giurisprudenziale il SIAP non depositerà e non sosterrà nuovi ricorsi ma calibrerà nuove azioni sindacali per superare gli effetti negativi del sistema contributivo (introdotto dalla Legge Dini dal 1/1/1996). Com'è noto il SIAP ha messo in campo una forte ed efficace vertenza nazionale mirata ad ottenere la corretta applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 e la conseguente rivalutazione della quota retributiva delle pensioni percepite da coloro che si trovano in stato di quiescenza. Ad ora sono stati depositati ricorsi presso le Corti dei Conti della Sicilia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, grazie anche ai quali il SIAP, è stato in grado di intervenire in maniera attiva in sede di consultazioni governative e parlamentari in occasione della redazione del disegno di legge di Bilancio 2021. Per merito dei reiterati interventi della

nostra
organizza-
zione sinda-
cale, la nor-
mativa in
m a t e r i a
pensionisti-
ca della
Polizia di
Stato, ed in
particolare
per quanto
concerne
l'applica-
z i o n e



dell'art. 54 ai pensionati della polizia, si è innovata. Il Legislatore è infatti intervenuto in materia con la legge 234/2021 art. 1 comma 101 ed ha stabilito l'estensione dell'art. 54 alla Polizia di Stato con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% applicabile alla quota retributiva maturata, rivalutando la preesistente aliquota del 2,33%. Pertanto, grazie ai nostri ricorsi si è ottenuta l'applicazione dell'art. 54 con aliquota del 2,44% con applicazione retroattiva da gennaio 2022 in avanti, escludendo i ratei pensionistici anteriori a quella data nel ricalcolo della liquidazione della pensione, anche per via della disposizione operativa di cui alla nuova circolare INPS n. 44 di marzo 2022. Quest'ultima ha stabilito infatti, in accordo con alcune sentenze delle Corti dei Conti Sezione appello, il ricalcolo d'ufficio delle pensioni di tutti i pensionati della polizia di Stato (anche di coloro collocati in quiescenza prima di gennaio 2022) mediante l'applicazione dell'aliquota del 2,44% a tutti i pensionati della polizia di Stato, con effetti economici retroattivi da gennaio 2022 in avanti.



Alla luce della nuova normativa, intervenuta successivamente all'introduzione della nostra iniziativa ricorsuale, contenuta in una specifica circolare INPS e tenendo conto del nuovo indirizzo giurisprudenziale che si sta consolidando, il SIAP ritiene al momento sconsigliabile il deposito di ulteriori ricorsi e, di conseguenza, ha dato mandato al proprio legale di informare coloro che hanno precedentemente espresso la volontà di aderire a ricorsi presso le restanti Corti dei Conti competenti territorialmente in merito ai termini per addivenire alla revoca della procura speciale a suo tempo conferita in relazione al ricalcolo pensionistico ai sensi dell'iniziativa promossa dal SIAP. Naturalmente valuteremo con la nostra consueta coerenza eventuali altri percorsi fondati e giuridicamente sostenibili, finalizzati al riconoscimento retroattivo dell'incremento ottenuto grazie al nuovo art.54. Intanto continua la nostra azione sindacale sul complesso ed articolato fronte previdenziale, per tutelare non solo coloro che si trovano in stato di quiescenza, cercando di ottenere un'ulteriore estensione della legge 234/2021 ma anche per superare i gravi effetti negativi causati dalla legge Dini attraverso l'introduzione di un innovativo modello di previdenza integrata.

Ticket restaurant spettanti al personale in corso di trasferimento.

Facendo proprie le richieste ricevute, la Segreteria Nazionale ha sollecitato un intervento al fine di individuare le opportune direttive utili ad affrontare i cronici ritardi con cui a livello territoriale vengono corrisposti agli aventi diritto i ticket restaurant, dovendo evidenziare ulteriore ed incomprensibile criticità relativa alla spendibilità degli stessi in ambito nazionale per il personale trasferito in altre regioni. Sono infatti giunte numerose segnalazioni circa la fruibilità dei ticket limitata agli esercizi convenzionati nelle sole tre macro aree – nord, centro sud - ove il dipendente presta servizio. Ciò è stato già stato riscontrato in passato dagli stessi colleghi fuori dalla regione sede di appartenenza lavorativa, per motivi di servizio o familiari, che si sono visti negare l'utilizzo dei ticket in esercizi convenzionati tra l'imbarazzo degli interessati e degli stessi esercenti. Quella che comunque rile-

SIAP-Info@m

N. 10
del 17 Giugno 2022

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave
Pietro Di Lorenzo
Fabrizio Iannucci
Luigi Lombardo
Massimo Martelli
Marco Oliva
Francesco Tiani
Roberto Traverso

Collaboratori

Giuseppe Crupi
Vito Ventrella

Sede: Via delle Fornaci, 35
00165 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Siti web - Informazione on line

www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005



va con urgenza è la questione relativa alle diverse centinaia di euro spettanti al personale – in arretrato per colpe non certamente ascrivibili agli interessati – che non ha ricevuto alcuna risposta nonostante le numerose interlocuzioni con gli Uffici locali di riferimento, circa la fruibilità delle somme atteso che, come già evidenziato, le stesse sono state e saranno caricate su tessere non utilizzabili nelle regioni in cui è stato trasferito ovvero ove sarà trasferito a breve con i prossimi movimenti ministeriali. Evidenziando come sia doveroso approfondire l'aspetto relativo alla fruibilità finale delle somme stanziato – atteso che le stesse vengono allocate ma non vengono spese dagli aventi diritto - il Siap ritiene inammissibile tale situazione. Pertanto si richiede che, con urgenza, si provveda ad individuare le procedure più opportune per garantire la corresponsione degli importi spettanti al personale interessato.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Per le **CONVENZIONI** che il SIAP ha stipulato a favore degli iscritti e dei famigliari, è possibile collegarsi alla pagina dedicata raggiungibile da [QUI](#)

Seguici anche sui nostri canali social

